# Gli installatori e l'efficienza degli impianti termici in Emilia Romagna

Modena, 14 settembre 2015

Moreno Barbani,
Responsabile CNA Installazione e Impianti Emilia Romagna



# Delibera n. 387 del 2002 Giunta Regione Emilia Romagna

- È all'origine delle campagne locali «calore pulito» (dove realizzate);
- Definisce le caratteristiche del «Bollino»
- Adotta per i rapporti tecnici di controllo gli allegati:
  - H per impianti di potenza < 35 kW</p>
  - H bis per impianti di potenza ≥ 35 kW

# Atto d'indirizzo n. 156 del 2008 Regione Emilia Romagna

Adattamento alle specifiche regionali dell'allora vigente versione del DIgs 192/05

- Tempistiche per i controlli di efficienza energetica:
  - Ogni anno: > 35 kW a gas e combustibili solidi e liquidi;
  - Ogni 2 anni: < 35 kW più vecchi di 4 anni o di camera aperta e installati all'interno delle abitazioni;
  - Ogni 4 anni: tutti gli altri.

Questa parte è tutt'ora vigente.

- Rapporto tecnico di controllo:
  - Allegato 10 per potenza ≥ 35 kW
  - Allegato 11 per potenza < 35 kW</p>



#### Revisione Legge regionale 26/2004

Nella parte relativa al controllo degli impianti termici si prevede tra l'altro che, con successivo regolamento:

- Sia istituito un regime obbligatorio di rispetto di condizioni relative all'esercizio, alla manutenzione ed al controllo degli impianti termici e un sistema di verifica periodica degli impianti stessi, basato su attività di accertamento ed ispezione;
- 2. Sia istituito un sistema informativo regionale relativo agli impianti termici, denominato catasto degli impianti termici, con riferimento al censimento degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici per lo svolgimento dei compiti di controllo, accertamento e ispezione periodica e per la gestione coordinata dei rapporti tecnici di controllo ed ispezione;
- Siano definite le modalità per garantire il corretto esercizio degli impianti termici, ivi compresa la loro periodica manutenzione e controllo;
- Siano regolamentare le modalità di realizzazione di programmi di verifica annuale della conformità dei Rapporti Tecnici di controllo emessi dalle imprese manutentrici;
- 5. Siano stabiliti i limiti di esercizio da rispettare nel funzionamento degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva e i requisiti ed i livelli minimi di efficienza energetica degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva;
- 6. Siano fissati la frequenza e le modalità di effettuazione degli interventi di manutenzione e controllo degli impianti termici e i criteri, la frequenza e le modalità di esecuzione delle attività di accertamento ed ispezione.



E' solo la prima parte della più complessiva regolamentazione in materia di Impianti Termici

Stabilisce, a partire dal 15 ottobre 2014:

- L'adozione di un modello di libretto di impianto che differisce da quello ministeriale per la richiesta di alcune informazioni integrative; si tratta sostanzialmente di dati utili alla univoca individuazione dell'impianto (riferimenti catastali dell'unità immobiliare, numero di PDR) e di dati anagrafici e di reperibilità del responsabile dell'impianto (indirizzo mail, partita IVA se impresa);
- 2. Prevede esplicitamente che <u>a impianti distinti corrispondano libretti distinti</u> (es.: un libretto per l'impianto di riscaldamento, un libretto per lo split);
- L'adozione di RTC che differiscono dai modelli ministeriali solo per l'impostazione grafica.



- Viene istituito il catasto regionale degli impianti termici (CRITER) e prevista la targatura di tutti gli impianti;
- La compilazione del libretto di impianto è in forma esclusivamente elettronica, direttamente sul sito del Catasto impianti;
- La compilazione del libretto è affidata esclusivamente alle imprese installatrici e manutentrici, che si dovranno preventivamente registrare sul sito del Catasto impianti;
- E' prevista una specifica sezione per i terzi responsabili;
- Anche il cittadino potrà accedere al catasto per verificare la situazione del proprio impianto.

E' prevista la consegna da parte delle imprese ai clienti di un libretto cartaceo semplificato, contenente i dati inseriti nel libretto elettronico, e del codice identificativo dell'impianto, che le imprese potranno scaricare dal sito del Catasto impianti. I vecchi libretti andranno conservati unitamente al libretto cartaceo semplificato.

Sarà possibile, fino all'emanazione del regolamento complessivo (previsto per la primavera/estate 2016:

- Compilare solo libretti cartacei, salvo successivo inserimento dei dati nel catasto;
- 2. Consegnare agli Enti preposti il RTC in forma cartacea.



Per il momento non sono previste modifiche nelle modalità di consegna dei Rapporti Tecnici di Controllo (consegna a province e comuni). Le campagne locali "calore pulito" continueranno fino ad esaurimento.

#### Quindi:

- Tutti compilano i nuovi libretti sul sito della Regione;
- Tutti adottano i nuovi Rapporti Tecnici di Controllo;
- Nei territori con campagne attive, si consegnano i RTC secondo le cadenze previste;
- Negli altri territori, si inviano i RTC secondo la cadenza prevista dalla Delibera 156/08.



# La guida alla compilazione del libretto d'impianto in Emilia Romagna pubblicata sul sito della Regione al link: http://energia.regione.emilia-romagna.it/servizi-on-line/criter

- 1 impianto = 1 libretto
- Impianto coordinato con più generatori = 1 libretto unico
- Impianti distinti = libretti distinti
- Impianto di condizionamento costituito da più split separati = 1 libretto unico
- Impianto termico se ≥ 5 kW: sia per riscaldamento che per condizionamento



#### **CRITER: LO STATO DELL'ARTE**

- Forti ritardi rispetto ai tempi previsti
- Regolamento e sistema informatico si prevede siano operativi entro metà 2016
- Si sono avviati i test sul funzionamento del sistema informatico per evitare problemi di utilizzo da parte delle imprese
- Si avvierà a fine anno il confronto con la Regione sui contenuti del regolamento